



SCHEDA ANALITICO - DESCRITTIVA BENI PAESAGGISTICI

ARTICOLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1
(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

VINCOLO PAESAGGISTICO (EX LEGGE 1497/39)

ZONA DEL CENTRO ABITATO ED AREA CIRCOSTANTE DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

CODICE REGIONALE: 9052255
CODICE MINISTERIALE: 90510, 90511
GAZZETTA UFFICIALE: N. 35 DEL 9 FEBBRAIO 1967
N. 56 DEL 4 MARZO 1971

PROVINCIA: SIENA
COMUNE: CASTELLINA IN CHIANTI, RADDA IN CHIANTI

GIUGNO 2012



MOTIVAZIONE

[...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un tradizionale continuo paesaggio delle alte terre Chiantigiane, dominate dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti e oliveti, con antichi e caratteristici insediamenti rurali, formando il tutto un quadro naturale assai suggestivo ricco di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale di una serie di panorami di eccezionale bellezza.

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA VINCOLATA

Si segue da sud la strada statale 222 Chiantigiana, da quota 551 all'incrocio con la strada vicinale per il podere Sagna, verso nord fino a quota 565 all'intersezione della strada vicinale per il podere Villino. Di qui, in linea retta verso nord-ovest, fino ad intersecare la strada per Castellina Scalo, in prossimità del podere Fornace. Seguendo poi tale strada verso sud-ovest, fino all'incrocio con la strada vicinale per il podere Bruciagna a quota 427. Da qui in linea retta, verso nord-ovest, fino al podere Bondinella a quota 313, da tale podere in linea retta, sempre in direzione nord-ovest fino ad arrivare all'incrocio delle strade vicinali rispettivamente per il podere Bozzagone e per il podere Siepi. Si segue poi quest'ultima strada vicinale verso nord-ovest, fino ad arrivare al podere Siepi. Di qui in linea retta verso nord, fino ad arrivare alla cappella di S. Martino a Cispiano a quota 442, successivamente si segue la strada vicinale per Cispiano fino ad arrivare all'incrocio con la strada vicinale che da Cispiano si ricollega alla strada statale 429 per Poggibonsi; seguendo questa strada vicinale dal precedente incrocio verso nord-est, fino all'incrocio con la strada statale 429 e da qui in linea retta, sempre in direzione nord-est, sino ad intersecare la strada che da Castellina porta a S. Donato in Poggio, alla quota 597, all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanuova di Ricavo. Da qui in linea retta, verso sud-est fino ad incontrare la strada nazionale 222 Chiantigiana all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanuova a quota 572. Si segue tale strada statale verso sud, fino all'incrocio con la strada statale per Radda. Da tale incrocio, seguendo quest'ultima strada verso nord-est, fino all'incrocio a quota 604, con la strada vicinale per il podere Murriciaglia. Da qui in linea retta verso sud-est, fino al podere Campo a quota 521. Proseguendo verso sud-ovest sempre in linea retta, fino ad arrivare all'incrocio della strada vicinale del podere Mandorlo con la strada vicinale del podere Molinaccio a quota 538. Da questo punto, sempre in linea retta, verso sud-ovest, si perviene al podere Sagna a quota 532. Seguendo poi la strada vicinale verso sud-ovest, che dal podere Sagna porta alla strada statale 222, si arriva all'incrocio con questa alla quota 551.

SEGMENTAZIONE DEL PERIMETRO*

A	si segue da sud la Strada Statale 222 Chiantigiana, da quota 551 all'incrocio con la strada vicinale per il Podere Sagna, verso nord fino a quota 565 all'intersezione della strada vicinale per il Podere Villino
B	di qui, in linea retta verso nord-ovest, fino ad intersecare la strada per Castellina Scalo, in prossimità del Podere Fornace
C	seguendo poi tale strada verso sud-ovest, fino all'incrocio con la strada vicinale per il Podere Bruciagna a quota 427
D	da qui in linea retta, verso nord-ovest, fino al Podere Bondinella a quota 313
E	da tale podere in linea retta, sempre in direzione nord-ovest fino ad arrivare all'incrocio delle strade vicinali rispettivamente per il Podere Bozzagone e per il Podere Siepi
F	si segue poi quest'ultima strada vicinale verso nord-ovest, fino ad arrivare al Podere Siepi
G	di qui in linea retta verso nord, fino ad arrivare alla cappella di S. Martino a Cispiano a quota 442
H	successivamente si segue la strada vicinale per Cispiano fino ad arrivare all'incrocio con la strada vicinale che da Cispiano si ricollega alla Strada Statale 429 per Poggibonsi
I	seguendo questa strada vicinale dal precedente incrocio verso nord-est, fino all'incrocio con la Strada Statale 429
L	e da qui in linea retta, sempre in direzione nord-est, sino ad intersecare la strada che da Castellina porta a S. Donato in Poggio, alla quota 597
M	all'incrocio con la strada vicinale per il Podere Casanuova di ricavo
N	da qui in linea retta, verso sud-est fino ad incontrare la Strada Statale 222 Chiantigiana all'incrocio con la strada vicinale per il Podere Casanuova a quota 572
O	si segue tale strada statale verso sud, fino all'incrocio con la Strada Statale per Radda
P	da tale incrocio, seguendo quest'ultima strada verso nord-est, fino all'incrocio a quota 604, con la strada vicinale per il Podere Murriciaglia
Q	da qui in linea retta verso sud-est, fino al podere campo a quota 521

* Al fine di ottenere una più agevole descrizione del perimetro, nell'elencazione dei *tratti* possono essere stati aggiunti termini e/o toponimi e/o capisaldi non originariamente presenti nel testo del provvedimento; per la fedele descrizione degli elementi perimetrali si rimanda al testo del provvedimento o al paragrafo *Identificazione dell'area vincolata*.

R	proseguendo verso sud-ovest sempre in linea retta, fino ad arrivare all'incrocio della strada vicinale del Podere Mandorlo con la strada vicinale del Podere Molinaccio a quota 538
S	da questo punto, sempre in linea retta, verso sud-ovest, si perviene al Podere Sagna a quota 532
T	seguendo poi la strada vicinale verso sud-ovest, che dal Podere Sagna porta alla Strada Statale 222, si arriva all'incrocio con questa alla quota 551

NOTE

Tratto B: l'identificazione del toponimo "Podere Fornace", non presente in CTR, è stata ricavata dalla cartografia IGM.

Tratto Q: il toponimo "Podere Campo" risulta essere in CTR e in IGM "Podere Campohecchi".

La restituzione cartografica (perimetrazione sulla base della CTR in scala 1:10.000) è stata realizzata tenendo conto anche delle indicazioni emerse durante i tavoli tecnici tenutisi negli anni 2008 e 2009 presso la sede della Regione Toscana, ai quali hanno partecipato: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Siena e Grosseto), Regione Toscana, Consorzio LaMMA.



TESTO DEL PROVVEDIMENTO (GU 56 DEL 1971)

DECRETO MINISTERIALE 1 FEBBRAIO 1971

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Castellina in Chianti.

Il Ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

esaminati gli atti;

considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante l'antico centro di Castellina in Chianti, in ampliamento del vincolo già esistente;

considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castellina in Chianti (Siena);

visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un tradizionale continuo paesaggio delle alte terre chiantigiane, dominate dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti e oliveti, con antichi e caratteristici insediamenti rurali, formando il tutto un quadro naturale assai suggestivo ricco di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale di una serie di panorami di eccezionale bellezza;

decreta:

l'ampliamento del vincolo già esistente nel comune di Castellina in Chianti (Siena) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la zona delimitata nel modo seguente: si segue da sud la strada statale 222 Chiantigiana, da quota 551 all'incrocio con la strada vicinale per il podere Sagna, verso nord fino a quota 565 all'intersezione della strada vicinale per il podere Villino. Di qui, in linea retta verso nord-ovest, fino ad intersecare la strada per Castellina Scalo, in prossimità del podere Fornace. Seguendo poi tale strada verso sud-ovest, fino all'incrocio con la strada vicinale per il podere Bruciagna a quota 427. Da qui in linea retta, verso nord-ovest, fino al podere Bondinella a quota 313, da tale podere in linea retta, sempre in direzione nord-ovest fino ad arrivare all'incrocio delle strade vicinali rispettivamente per il podere Bozzagone e per il podere Siepi. Si segue poi quest'ultima strada vicinale verso nord-ovest, fino ad arrivare al podere Siepi. Di qui in linea retta verso nord, fino ad arrivare alla cappella di S. Martino a Cispiano a quota 442, successivamente si segue la strada vicinale per Cispiano fino ad arrivare all'incrocio con la strada



vicinale che da Cispiano si ricollega alla strada statale 429 per Poggibonsi; seguendo questa strada vicinale dal precedente incrocio verso nord-est, fino all'incrocio con la strada statale 429 e da qui in linea retta, sempre in direzione nord-est, sino ad intersecare la strada che da Castellina porta a S. Donato in Poggio, alla quota 597, all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanuova di Ricavo. Da qui in linea retta, verso sud-est fino ad incontrare la strada nazionale 222 Chiantigiana all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanuova a quota 572. Si segue tale strada statale verso sud, fino all'incrocio con la strada statale per Radda. Da tale incrocio, seguendo quest'ultima strada verso nord-est, fino all'incrocio a quota 604, con la strada vicinale per il podere Murriciaglia. Da qui in linea retta verso sud-est, fino al podere Campo a quota 521. Proseguendo verso sud-ovest sempre in linea retta, fino ad arrivare all'incrocio della strada vicinale del podere Mandorlo con la strada vicinale del podere Molinaccio a quota 538. Da questo punto, sempre in linea retta, verso sud-ovest, si perviene al podere Sagna a quota 532. Seguendo poi la strada vicinale verso sud-ovest, che dal podere Sagna porta alla strada statale 222, si arriva all'incrocio con questa alla quota 551.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Castellina in Chianti provveda all'affissione della gazzetta ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della gazzetta ufficiale, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della gazzetta ufficiale stessa.

Roma, addì 1 febbraio 1971



TESTO DEL PROVVEDIMENTO (GU 35 DEL 1967)

DECRETO MINISTERIALE 12 GENNAIO 1967

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e area circostante del comune di Castellina in Chianti (Siena).

Il Ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

esaminati gli atti;

considerato che la commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato ed area circostante del comune di Castellina in Chianti (Siena);

considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castellina in Chianti;

viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Ciabattini Walter e Alberto e dei sigg. Niccolai Giovanni e Franco, nonché la proposta dell'ordine degli architetti della Toscana;

considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un tradizionale paesaggio delle alte terre chiantigiane e un quadro naturale di rilevante bellezza dominato dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti ed uliveti con antiche e caratteristiche costruzioni coloniche, offrendo altresì numerosi punti di vista accessibili al pubblico - specie lungo i percorsi della strada statale n. 222 e della strada provinciale Montevarchi-Follonica - dai quali si gode la visuale di una serie di bellissimi panorami nonché la visione dei colli circostanti;

decreta:

la zona sita nel territorio del comune di Castellina in Chianti, costituita dal centro abitato ed area circostante ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla strada statale n. 222, in prossimità del cimitero, in direzione est segue la strada del Doccio, e poi il torrente dell'Arbiola; fosso in direzione sud-ovest e poi ovest fino a congiungersi con la strada statale 222 in località Campassole; da questo punto, linea retta fino alla località Rocca (quota 462); fosso della Ferrazzola; fosso dei Carfini; strada podereale per Monti; strada comunale per Castagnoli; strada provinciale Montevarchi-Follonica fino a congiungersi con la statale 222 al punto di partenza.



Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Castellina in Chianti provveda all'affissione della gazzetta ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della gazzetta ufficiale, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della gazzetta ufficiale stessa.

Roma, addì 12 gennaio 1967



TESTO DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PUBBLICATO NELLA G.U.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 6 del mese di settembre, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena), via di Città n. 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) Castellina in Chianti - Ampliamento del vincolo precedente.

(*Omissis*),

La commissione pertanto, a maggioranza, propone l'ampliamento del vincolo già esistente, per la zona così delimitata:

si segue da sud la strada statale n. 222 chiantigiana, da quota 551 all'incrocio con la strada vicinale per il podere Sagna, verso nord fino a quota 565 all'intersezione della Strada vicinale per il podere villino. Da qui, in linea retta verso nord-ovest, fino ad intersecare la strada per Castellina Scalo, in prossimità del podere Fornace. Seguendo poi tale strada verso sud-ovest, fino all'incrocio con la strada vicinale per il podere Bruciagna a quota 427. Da qui in linea retta, verso nord-ovest, fino al podere Rondinella a quota 313, da tale podere in linea retta, sempre in direzione nord-ovest fino ad arrivare all'incrocio delle strade vicinali rispettivamente per il podere Bozzagone e per il podere Siepi. Si segue poi quest'ultima strada vicinale verso nord-ovest, fino ad arrivare al podere Siepi. Di qui in linea retta verso nord fino ad arrivare alla cappella di S. Martino a Cispiano a quota 442, successivamente si segue la strada vicinale per Cispiano fino ad arrivare all'incrocio con la strada vicinale che da Cispiano si ricollega alla strada statale 429 per Poggibonsi; seguendo questa strada vicinale dal precedente incrocio verso nord-est fino all'incrocio con la strada statale n. 429 e da qui in linea retta sempre in direzione nord-est, sino ad intersecare la strada che da Castellina porta a S. Donato in Poggio, alla quota 597, all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanova di Ricavo. Da qui in linea retta, verso sud-est fino ad incontrare la strada nazionale n. 222 chiantigiana all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanova a quota 572.

Si segue tale strada statale verso sud, fino all'incrocio con la strada statale per Radda. Da tale incrocio, seguendo questa ultima strada verso nord-est, fino all'incrocio a quota 604, con la strada vicinale per il podere Murricciaglia. Da qui in linea retta verso sud-est, fino al podere Campo a quota 521. Proseguendo verso sud-ovest sempre in linea retta, fino ad arrivare all'incrocio della strada vicinale del podere Mandorlo con la strada vicinale del podere Molinaccio a quota 538. Da questo punto, sempre in linea retta, verso sud-ovest, si perviene al podere Sagna a quota 532. Seguendo poi la strada vicinale verso sud-ovest, che dal podere Sagna porta alla strada statale n. 222, si arriva all'incrocio con questa alla quota 551.

(1462)



TESTO DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PUBBLICATO NELLA G.U.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 12 giugno 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 12 del mese di giugno, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 11, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le Province di Siena e Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno

1) CASTELLINA IN CHIANTI - Centro abitato e zona circostante - Proposta di vincolo.

(Omissis).

Il presidente fa presente ai membri della Commissione la necessità di vincolare la zona circostante l'abitato di Castellina in Chianti, località dotata di grande interesse panoramico ed ambientale al fine di predisporre una valida azione di salvaguardia atta ad evitare che inserimenti non adeguatamente controllati in sede paesistica possano compromettere l'aspetto attuale dei luoghi.

(Omissis).

La Commissione, riconosciuto che la zona circostante il centro abitato di Castellina in Chianti presenta un alto interesse naturale e paesistico in quanto costituisce un tradizionale paesaggio delle alte terre chiantigiane, dominato dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti e uliveti con antiche e caratteristiche case coloniche; riconosciuto altresì che la zona stessa offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali, ed in particolare dai percorsi della strada statale n. 222 e della strada provinciale Montevarchi-Follonica, si gode una serie di quadri panoramici di eccezionale bellezza con la visione dei colli circostanti, propone all'unanimità di sottoporre a vincolo la zona così delimitata:

A partire dalla strada statale n. 222, in prossimità del cimitero, in direzione est segue la strada del Doccio, e poi il torrente dell'Arbiola; fosso in direzione sud-ovest e poi, ovest fino a congiungersi con la strada statale 222 in località Campassole; da questo punto, linea retta fino alla località Rocca (quota 462): fosso della Ferrazzola; fosso dei Carfini; strada poderale per Monti; strada comunale per Castagnoli; strada provinciale Montevarchi-Follonica fino a congiungersi con la statale 222 al punto di partenza.

(Omissis).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI